

## Contribuzione studentesca a.a. 2022-23

in ottemperanza al DM 1016 dell' 8 Agosto 2021 vengono mantenuti i seguenti criteri:

- esonero totale per studenti con ISEE familiare non superiore a 22.000 €
- riferimento al Contributo onnicomprensivo massimo determinato dalla Legge 232/2016 (art. 1, c. 257)<sup>1</sup> pari a 1190 € per ISEE pari a 30.000 €
- applicazione dell'incremento dell'esonero parziale (come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) per studenti con ISEE superiore a 22.000 € e non superiore a 30.000 € nel seguente modo:

ISEE	% riduzione del contributo	entità del contributo
Da 22.001 a 24.000	80% (di 1190)	238 €
Da 24.001 a 26.000	50% (di 1190)	595 €
Da 26.001 a 28.000	25% (di 1190)	€ 892,50 €
Da 28.001 a 30.000	10% (di 1190)	€ 1.071,00

- incremento dell'esonero parziale per le fasce di ISEE sopra riportate – in base all'art. 1, comma 1, lettera c-ii in modo da garantire la completa progressività del contributo rispetto al valore dell'ISEE. Le formule sulle quali si basa tale progressività sono:

ISEE	contributo	formula
Da 22.001 a 24.000	Da 0 a 238 €	$(ISEE-22001)*238/1999$
Da 24.001 a 26.000	Da 238 a 595 €	$238+(ISEE-24001)*(595-238)/1999$
Da 26.001 a 28.000	Da 595 a 833 €	$595+(ISEE-26001)*(892,50-595)/1999$
Da 28.001 a 30.000	Da 833 a 952 €	$892,50+(ISEE-28001)*(1071-892,50)/1999$

- per gli studenti con ISEE pari o superiore a 40.000 € il contributo annuale è pari a 1.600 €
- per gli studenti con ISEE compreso fra 30.001 e 40.000, l'ISEE è calcolato proporzionalmente e ha come valore minimo 1071 € (ISEE = 30.001 €) e come valore massimo 1600 € (ISEE = 40.000). La formula alla base di tale calcolo è la seguente:

ISEE	contributo	formula
Da 30.001 a 40.000	Da 1071 a 1600 €	$1071+(ISEE-30001)*(1600-1071)/9999$

<sup>1</sup> L. 232/2016, art. 1, c- 257: Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

CASISTICHE:

**iscrizione al primo anno di Triennio o Biennio:** si applica quanto sopra stabilito

**iscrizione al secondo anno:** si applica quanto sopra stabilito se lo studente ha maturato, entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 CFA (L. 232-2016, art. 1, comma 255 lettera c). In caso contrario, per gli iscritti “a tempo pieno” è prevista un aumento della quota di € 200; per gli iscritti a tempo parziale, se non sono stati maturati almeno 5 CFA entro il 10 agosto, la maggiorazione è pari a € 100.

**iscrizione agli anni successivi** (non superiore alla durata del corso più uno): si applica quanto sopra stabilito se lo studente ha maturato, nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno precedente, almeno 25 CFA (L. 232-2016, art. 1, comma 255 lettera c). In caso contrario, per gli iscritti “a tempo pieno” è prevista un aumento della quota di € 200; per gli iscritti a tempo parziale, se non sono stati maturati almeno 12 CFA entro il 10 agosto, la maggiorazione è pari a € 100.

**per gli studenti che sono fuori corso da più di un anno**, a prescindere dai CFA conseguiti nei dodici mesi precedenti, il contributo annuale è maggiorato di 200 €. Non è possibile l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti fuori corso.

**Due o più componenti dello stesso nucleo familiare:** si concede il 50% di esenzione per ogni eventuale ulteriore iscrizione accademica nell'ambito di uno stesso nucleo familiare.